

RETTIFICA E CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

ai sensi del comma 3 dell'art. 44 della L.P. 15/2015

INDICE

1- PREMESSA	1
2- ERRORE MATERIALE	2
3- CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE: EFFETTI SULLE N.T.A.	8
4- CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE: EFFETTI SULLA CARTOGRAFIA	8

1- PREMESSA

La presente Relazione descrive la necessità di operare con una “Rettifica di Correzione materiale” sul vigente PRG del Comune di Altopiano della Vigolana corrispondente alla “Variante di Revisione del Piano regolatore generale del Comune di Altopiano della Vigolana” approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2026 del 13/12/2019.


Tale procedura di rettifica viene effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 44 della LP 2015, e richiede l'approvazione a mezzo di Delibera consiliare.

I contenuti della presente Relazione sono stati elaborati a firma del sottoscritto arch. Michele Gamberoni con il pieno supporto prestato dell'arch. Cristiano Fadanelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Altopiano della Vigolana.

2- ERRORE MATERIALE

La correzione riguarda lo stralcio dall'abitato di Vigolo di un perimetro ad "ambito paesaggistico" introdotto proprio con la succitata "Variante 2018". In piena collaborazione con l'Ufficio Tecnico sono state condotte delle verifiche incrociate sulle previsioni urbanistiche pregresse e si è evidenziato quanto di seguito si va ad esporre.

Il precedente "PRG del Comune di Vigolo Vattaro" datato 2011 (cfr. 3° adozione effettuata con Delibera Consiglio comunale n. 49 dd 28/12/2010 successivamente approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 1354 del 24/06/2011) prevedeva su una zona situata nella parte Nord dell'abitato di Vigolo Vattaro, un perimetro di colore ciano corrispondente al "PERIMETRO AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA" di cui all'art. 35 delle Norme di Attuazione dello stesso PRG.



ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

PERIMETRO AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA


T1 - T2 - T3 - CLASSE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

AREE DI INTERESSE NATURALISTICO

AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA

Estratto cartografico ed estratto della legenda dalla Tav. A (scala 1:2000) del maggio 2011

Nel 2018, la "Variante di Revisione del Piano regolatore generale del Comune di Altopiano della Vigolana" ha disposto un ampliamento dell'areale assoggettato a "PERIMETRO AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA" – Z303_P di cui all'art. 112 delle nuove NTA, secondo quanto disposto dalla pianificazione sovraordinata. Nel contempo, da un esame più attento della cartografia appare avere anche introdotto una nuova previsione di "AREA DI DIFESA PAESAGGISTICA" coincidente con il perimetro della precedente "AREA DI TUTELA ARCHEOLOGICA" (cfr. geometria previgente PRG 2011 del Comune di Vigolo Vattaro).



AREE DI RISPECTO, TUTELA E PROTEZIONE

	Area di tutela ambientale - Z201_P (Art.105)
	Area di protezione naturalistica - Z304_P (Art.106)
	Area di difesa paesaggistica - Z203_P (Art.107)
	Area di protezione fluviale - Z312_P (Art.114)

AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE O DESTINATE AI NUOVI INSEDIAMENTI


	Area residenziale esistente satura - B101_P (Art.62)
	Area residenziale di completamento - B103_P (Artt.63-64)

Estratto cartografico delle tavole "INS.B" (Progetto) e "LEG" (legenda) della VARIANTE 2018

Nell'ottobre 2022, in occasione della richiesta di un Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alla p.f. 189/1 CC Vigolo Vattaro, si è automaticamente evidenziata l'incongruenza, per la stessa particella fondiaria, dell'assoluta inedificabilità del vincolo di nuova previsione di "Area di difesa paesaggistica" (rif. Art. 62 delle NTA) con la sottostante destinazione ad "Area residenziale di completamento" di cui agli artt. 63 e 64 delle NTA.

A partire da tale data si sono dunque susseguiti dei confronti tecnici esperiti sia dall'Ufficio tecnico urbanistico (arch. Cristiano Fadanelli) con l'estensore del PRG della Vigolana (arch. Andrea Miniucchi), sia dal sottoscritto arch. Gamberoni, il cui esito risulta il seguente:

- Il vincolo di "area di difesa paesaggistica" era già presente nel previgente PRG del Comune di Vigolo Vattaro (2011) esclusivamente a protezione paesaggistica delle aree circostanti al castello di Vigolo, e tale vincolo non risulta essere presente in nessuna altra zona dell'abitato.



PRG del Comune di Vigolo Vattaro (2011) - Estratto cartografico dell'unica "Area di protezione paesaggistica"

- Lo stesso testo dell'art. 37 delle NTA del previgente Comune di Vigolo Vattaro (2011) confermava come le "aree di protezione paesaggistica" fossero state introdotte esclusivamente con la finalità di protezione paesaggistica di aree circostanti a manufatti di interesse storico culturale (cfr. Castello di Vigolo).

Comune di Vigolo Vattaro
 P.R.G. - VARIANTE URBANISTICA

Art. 37
Arearie di difesa paesaggistica – beni ambientali

(1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle carte di Piano la perimetrazione delle aree di difesa paesaggistica, che rivestono particolare importanza dal punto di vista della **tutela paesistica e della salvaguardia delle visuali panoramiche** nonché **del valore storico culturale dei siti ivi presenti**.

(2) In tali aree il P.R.G. si attua attraverso progetti di difesa e valorizzazione finalizzati al mantenimento ed all'eventuale rinaturalizzazione delle caratteristiche geomorfologiche e di utilizzo dei suoli, **salvaguardando la vista delle parti più esposte** ed il loro equilibrio tra superfici a coltura agricola e forestale **e la loro interconnessione con i manufatti di interesse storico culturale** situati nel contesto paesaggistico-ambientale.

(3) Tali progetti possono prevedere esclusivamente i seguenti interventi:

- a) le opere e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle predette caratteristiche paesaggistico-ambientali;
- b) l'individuazione delle superfici da mantenere o recuperare all'uso agricolo e quelle a vocazione boschiva-forestale;
- c) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla valorizzazione dei manufatti e siti di interesse storico-culturale presenti nell'area o adiacenti ad essa, anche attraverso una controllata fruizione collettiva dell'insieme per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.
- d) le opere strettamente necessarie al mantenimento ed al miglioramento della produzione agricola/zootecnica/forestale dei suoli, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche, culturali e naturalistiche dei luoghi;
- e) gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione. Tali edifici possono essere destinati in tutto o in parte per la vigilanza o per attrezzature ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona.

(4) Fino a quando non saranno redatti i progetti di cui sopra, all'interno del perimetro delle aree di difesa paesaggistica valgono le disposizioni urbanistiche di zona, salvo il divieto di nuova edificazione (comprese tettoie e simili) e la riduzione al 10% delle volumetrie massime ammesse in ampliamento del volume (VM) degli edifici esistenti (art. 11 comma 1 lett. a e b).


(5) Le recinzioni vanno eseguite preferibilmente con siepi sempreverdi o staccionate in legno di tipo tradizionale, escludendo l'impiego di muri di cemento a vista e di elementi prefabbricati.

(6) I progetti all'interno delle aree di cui al presente articolo dovranno comunque garantire di non danneggiarne le caratteristiche paesistiche.

(7) Il P.R.G. riporta con apposita simbologia nelle carte di Piano il Bene ambientale di **Castel Vigolo**, individuato ai sensi dell'art. 69 della L.P. 1/2008 e compreso nell'Allegato D del P.U.P. ai sensi dell'art. 12 delle relative norme di attuazione.

PRG del Comune di Vigolo Vattaro (2011) - Estratto dalle NTA – art. 37 con evidenziazioni

- L'elaborato cartografico di raffronto (vedasi estratto della Tavola RF.01 della Variante 2018 di seguito riportato) non segnala in alcun modo l'introduzione della nuova previsione quale "modifica cartografica", ed evidenzia invece correttamente, in aree limitrofe, l'introduzione di ulteriori e specifiche Varianti cartografiche introdotte.



Estratto cartografico delle tavole n. RF.01 (Tavolo di Raffronto) della VARIANTE 2018

- Al pari della mancata segnalazione cartografica del nuovo perimetro, nemmeno nella Relazione Illustrativa della "Variante 2018) si parla mai – né in termini generali né specifici- dell'introduzione di tale nuova previsione di "area di difesa paesaggistica"; tale nuova previsione non appare nemmeno inclusa nelle 77 varianti dettagliatamente numerate e riportate nella Relazione illustrativa, di cui si riporta di seguito l'estratto di copertina.



Estratto copertina della Relazione Illustrativa della "VARIANTE 2018"

Negli ulteriori confronti esperiti con il progettista contattato dal sottoscritto, è stato altresì evidenziato e confermato che:

- 1) non Vi fosse alcuna indicazione pervenuta all'Amministrazione rispetto alla necessità di introdurre una simile previsione cartografica
- 2) che non vi è traccia alcuna né nella Relazione Illustrativa né nella cartografia di una qualsivoglia previsione progettuale rispetto a tale nuova introduzione cartografica.
- 3) che tale previsione cartografica appare priva di qualsivoglia ragionevolezza progettuale in quanto in evidente contrasto con la previgente destinazione ad "area di completamento".
- 4) che tale previsione cartografica appare inoltre priva di ragionevolezza progettuale in relazione al fatto che non provvede a salvaguardare né alcuna visuale, né alcun manufatto storico (cfr. art. 37 delle NTA).
- 5) la geometria di tale nuova area di difesa paesaggistica COINCIDE pedissequamente proprio con la "vecchia" geometria dell'area di difesa archeologica, area che nella "Variante 2018" è stata ampliata secondo le più aggiornate geometrie desunte dalla pianificazione sovraordinata, mentre tale nuova previsione alla luce di quanto sopra riportato e condiviso, risulta effettivamente un "ERRORE MATERIALE" che ha attribuito un'area di difesa paesaggistica al "vecchio" perimetro SHP della "Area di difesa archeologica".


3- EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE SULLE N.T.A.

La presente "Correzione di Errore materiale" si limita ad una modifica cartografica che provvede a stralciare il perimetro di "Area di difesa paesaggistica" erroneamente introdotto. Tale modifica, per sua natura NON produce alcun effetto su altra documentazione (Norme Tecniche di Attuazione, Relazione Illustrativa, Valutazione Ambientale Strategica, Verifiche usi civici, ecc).


4- EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE SULLA CARTOGRAFIA

La presente "Correzione di Errore materiale" si limita ad una modifica cartografica che provvede a stralciare il perimetro di "Area di difesa paesaggistica" erroneamente introdotto. Seguono il dettaglio delle "Varianti" e gli elaborati cartografici di "RAFFRONTO" e di "PROGETTO".

numero VARIANTE	DESTINAZIONE VIGENTE	DESTINAZIONE DI PROGETTO	MODIFICHE
01	Destinazioni varie, con vincoli di "Aree di Difesa Paesaggistica" e "Perimetro aree di tutela archeologica"	Destinazioni varie, con vincolo "Perimetro aree di tutela archeologica"	stralcio del "Perimetro aree di tutela archeologica"




Estratto CARTOGRAFIA DI RAFFRONTO



Estratto CARTOGRAFIA DI PROGETTO

arch. Michele Gamberoni



Visto
arch. Cristiano Fadanelli
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico
Comune Altopiano della Vigolana